



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI

Il Giudice del Lavoro, dott. XXXX XXXX, nella causa iscritta al N. XXX/2023
R.G.L. promossa

d a

XXXX XXXX, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e
Giuseppe Massimo Abate

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c.

- resistente -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere prestato attività didattica in forza di successivi contratti nei periodi indicati in ricorso, chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero convenuto, nonché il diritto all'indennità per ferie non godute quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni, e per l'effetto condannare il Ministero convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze retributive meglio specificate in ricorso.

Costitutosi in giudizio, il Ministero convenuto deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Va anzitutto accolta la domanda relativa alla retribuzione professionale docenti.

Premesso che nessuna contestazione è stata sollevata circa le circostanze di fatto evidenziate in ricorso (numero e durata dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti, misura della retribuzione alle stesse corrisposta), l'unica questione da dirimere nel presente giudizio verte sulla sussistenza o meno, in capo ai docenti assunti per supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola.

Deve subito evidenziarsi che tale componente della retribuzione, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata riconosciuta dal citato art. 7 in favore di tutto il personale docente, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha infatti istituito la *Retribuzione Professionale Docenti*, prevedendo, al comma 1, *«con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive»* ed aggiungendo, al comma 3, che *«la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»*. Nel determinare le modalità di calcolo di tale componente retributiva, la norma in commento richiama dunque l'art. 25 CCNI del 31.8.1999 che aveva disciplinato il c.d. compenso individuale accessorio stabilendo, fra l'altro, al comma 5 che *“Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”*.

Così richiamato il quadro normativo, ritiene il giudicante di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione (assolutamente dominante anche nella giurisprudenza di merito) secondo cui *“l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale*

docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo" (Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018; in senso conforme Cass. n. 6293 del 2020).

Pertanto, visto che il Ministero non ha contestato il credito di controparte sotto il profilo del quantum debeatur (cfr. memoria di costituzione) e che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi, l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento della somma richiesta in ricorso a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Va accolta pure la domanda volta alla liquidazione dell'indennità ferie non fruita.

Ai sensi dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto [...]"*.

Con particolare riferimento al comparto scuola, trovano applicazione, come correttamente sostenuto da entrambe le parti, l'art. 1 comma 54 legge 228/2012 - che prevede che i docenti a tempo determinato possano fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, e, nei periodi diversi, per massimo 6 giorni - e l'art. 1 comma 55 legge 228/2012 - che, inserendo

l'ultimo periodo all'art. 5 comma 8 d.l. 95/12 conv. in legge 135/2012, prevede la monetizzazione delle ferie limitatamente alla differenza tra giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito fruire delle ferie (All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»*).

In altri termini, l'art. 1 l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente e ATA fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali, consentendo, peraltro, la 'monetizzazione' delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dall'1.9.2013.

Come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, la normativa vigente circa il diritto alle ferie dei docenti supplenti e alla indennità sostitutiva delle ferie non fruita, deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'Unione (cfr. Cass. sez. L. ord. n. 14268/2022).

In tema, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la mancata fruizione delle ferie del docente a tempo determinato durante il periodo di sospensione delle lezioni determini la perdita automatica dell'indennità sostitutiva, se il datore di lavoro non l'abbia posto nella condizione di esercitare il proprio diritto prima del termine del rapporto di lavoro. E' stato in particolare statuito che *“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma*

55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 14268 del 05/05/2022). E’ stato poi ulteriormente chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n. 21780 del 08/07/2022)

Nel caso in esame, va quindi affermato il diritto della ricorrente a ottenere l'indennità per ferie non fruita poiché, a fronte della sua puntuale deduzione di non essere stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, il Ministero convenuto non ha fornito alcuna prova dell'adempimento, né ha allegato o provato che la ricorrente avesse chiesto ed ottenuto di fruire di giorni ulteriori di ferie oltre a quelli coincidenti con i giorni di sospensione.

A parte ricorrente, pertanto, spettano, per gli anni scolastici indicati in ricorso, le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie non godute.

Ciò posto, deve osservarsi come nel periodo oggetto della domanda la ricorrente ha maturato, sulla base del conteggio indicato in ricorso - ove vengono indicate esclusivamente le giornate residue tra quelle maturate e i giorni fruiti secondo il dettato normativo (corrispondenti ai giorni di sospensione previsti dal calendario scolastico regionale) - un credito di € 2.390,97 a titolo di indennità sostitutiva per ferie

non godute per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Va infine respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte convenuta, avendo la Suprema Corte chiarito che *“L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione”* (Cass. n. 3021 del 10/02/2020).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 215,34 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.390,97 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori.

Trapani, 15.10.2023

Il Giudice
XXXX XXXX